

Ora è necessario per rispondere all'articolo, spiegare come vanno intese nell'applicazione tutte insieme le varie leggi daziarie.

L'art. 1° della legge 14 luglio 1898, dà facoltà ai comuni di diminuire non solo il dazio su tutte le voci della tariffa governativa, ma ancora di sopprimere i dazi su una parte delle voci medesime, mentre non obbliga d'imporre alcun dazio sui generi soggetti a tassa comunale.

La tariffa annessa alla legge abolitiva sui farinacei del 23 gennaio 1902 porta in confronto a quella annessa alla legge 15 aprile 1897, fra tante altre modificazioni (e senza che il nostro comune se ne sia valso ancora) le seguenti: elevazione del dazio, pei comuni chiusi, sul mosto e sull'uva, riduzione a soli 2 km. l'esenzione dell'uva prima stabilita a 5 km. elevazione dei dazi sulle bestie bovine ed ovine. Inoltre ha colpito di dazio governativo l'uva secca e la carne equina; ha infine pei comuni aperti e per le porzioni aperte dei comuni chiusi, convertito in dazio governativo l'imposizione di carattere meramente comunale, che, a norma dell'art. 13 testo unico 15 aprile 1897, poteva essere stabilita sul riso, olio, burro, sego, frutti oleiferi e zucchero. E questa tariffa andò in vigore col 5 marzo 1902.

In molti paesi dove la vendita di taluni generi soggetti a tasse comunali, il limite massimo di quantità, entro il quale è vendita al minuto, oltrepassa di molto il limite stesso che il Governo stabiliva col suo progetto. L'articolo 23 del vigente regolamento daziario, dà facoltà ai Consigli Comunali di determinare per ogni genere tassato il limite di quantità entro il quale la vendita sia, secondo gli usi locali, considerata al minuto.

Col disegno di legge invece si stabiliva un limite unico per tutti i Comuni del regno senza che vi fosse duopo che il Ministero sentisse la Camera di commercio, il Consiglio di Stato, ecc. ecc., per frenare certe esorbitanze di consigli comunali. Dunque non era meglio forse una misura uguale per tutti? Mentre si poneva un freno al limite massimo per le vendite al minuto, restava, come le innovazioni portate dalla nuova tariffa annessa alla legge del 1902 in confronto a quella del 1897, una facoltà pura e semplice pei Comuni che avessero creduto di valersene, e nulla impediva loro, malgrado la legge, di lasciare le cose allo *statu quo*.

Perciò l'aver stabilito a litri 100 il limite massimo della vendita al minuto del vino, anziché a 25, non vuol dire che ai comuni sia negato di poter lasciare il limite del vino nelle condizioni attuali, mentre per gli altri generi, allorché il limite fosse stato più elevato, avrebbero dovuto ridurlo.

Non parliamo dell'acquavite e dei liquori, il cui limite per la vendita al minuto venne elevato (sempre col progetto di legge) da 10 a 20 litri; perchè chi può acquistare 10 litri di bevande alcoliche, ne può acquistare anche 20. Questo non può portare nessuna seria conseguenza e parliamo invece del limite di quantità pel vino

(litri 100) per gli altri liquidi (litri 50) e pei solidi (kg. 50).

Come è detto, mentre tutto questo andava inteso come una maggior facoltà, dobbiamo ritenere che ogni Comune poteva valersene fino al limite che più trovava compatibile colle condizioni tributarie del proprio paese, perchè in molti casi si verifica che, quello che in un luogo riesce opportuno, in un altro invece riesce diametralmente in contrasto colle condizioni economiche e commerciali.

Oltrechè, c'è un'altra considerazione a fare: un Comune, nello stabilire il proprio bilancio preventivo, stabilisce anche la somma che intende ricavare dal balzello daziario; ora di leggieri si comprende che tanto più è elevato il limite di quantità al disotto del quale è vendita al minuto, quanto più bassa può tenere la tassa, perchè questa gravita su quantità maggiore di quella che comprenderebbe se il limite fosse basso.

Ecco adunque che, per le ragioni già svolte, non ne consegue che allorché fosse stato approvato il progetto di legge con'era stato annunciato, nei Comuni aperti non si potesse più vendere, e quindi acquistare, nè petrolio, nè tonno, nè merluzzo, nè qualsiasi altro genere senza pagare il dazio.

E giova poi ricordare che la legge del 1902, a parte il limite di quantità, vieta ai Comuni d'imporre nuovi dazi a meno che questa imposizione serva a colmare la soppressione dei dazi su voci di prima e maggiore necessità.

Perciò se anche il progetto fosse stato tradotto in legge, al momento in cui sarebbe andato in vigore, nei Comuni ove non esisteva la tassa di vendita al minuto su questi generi, lo stabilirla diventava indubbiamente un fatto problematico ed impossibile addirittura dove non era colpito alcun genere soggetto a dazio comunale.

Per togliere infine tutti gli inconvenienti che la legge inevitabilmente reca in siffatte imposizioni ogni Comune dovrebbe gerire direttamente il proprio dazio e colla stipulazione dei contratti singoli o collettivi cogli esercenti, far sì che non riesca nè odioso, nè vessatorio il mantenimento di questa tassa pur tanto necessaria al bilancio comunale.

### Banda Cittadina

I componenti la Banda Cittadina Acquese, avendo la sera di lunedì 24 corrente, fatto, con pubbliche esecuzioni musicali, speciale omaggio ai signori Consiglieri Comunali nuovi eletti, ricevettero dai signori Ottolenghi Belom, Marchese Scati Grimaldi e Silvio Virgilio Timossi lusinghiere e gentili espressioni di affetto e di stima.

A questi signori perciò rendono pubbliche grazie, augurandosi di esser sempre onorati della loro speciale considerazione.

Ai signori Ottolenghi Belom e Marchese Scati Grimaldi poi, che vollero pur anco far dono alla loro cassa sociale di lire cento, esprimono commossi i più sinceri sentimenti di viva gratitudine e di riconoscenza.

### UN'IMPORTANTE ESPOSIZIONE A GENOVA

Sotto la Presidenza onoraria di S. E. l'on. Fasce sottosegretario di Stato, del Sindaco, del Prefetto, dei deputati liguri, consiglieri provinciali e comunali, della Camera di Commercio e delle più spiccate personalità del primo Emporio Commerciale Marittimo, si sta organizzando una Grande Esposizione Campionaria Internazionale e Vinicola Nazionale che avrà luogo nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre.

Si tratta di una mostra di prodotti seria e ben ideata e che avrà una speciale importanza, sia per gli uomini illustri che figurano nel Patronato, sia per il concorso notevole delle più importanti Ditte italiane ed estere, le quali sin d'ora hanno di già assicurata la loro adesione.

Tutte le produzioni potranno essere inviate, poichè come ben si rileva dallo speciale regolamento, vi saranno appositi reparti per ciascun ramo dell'industria, del commercio, dell'igiene, dell'arte applicata all'industria, macchine, elettricità, automobilismo, accessori, fotografia, industrie manifatturiere, prodotti alimentari, agricoltura, enologia, ecc.

Niun dubbio che questa Esposizione la quale si presenta sotto i migliori auspici, e appoggiata dalle maggiori Autorità, avrà esito sicuro e splendido; quindi gli industriali, i commercianti, i produttori italiani ed esteri, hanno tutto l'interesse di intervenire alla nobile gara, dalla quale certamente ritrarranno il frutto soddisfacente e meritato dei loro studi, e delle loro applicazioni.

Per informazioni, adesioni e schiarimenti rivolgersi alla Direzione: GENOVA, via Ettore Vernazza N. 50.

### CORRISPONDENZE

#### DA SPIGNO MONF.

26 luglio 1905.

Egregio Sig. Direttore,

Nell'ultimo numero della *Gazzetta d'Acqui* ho letto una corrispondenza anonima da Spigno, nella quale facendosi relazione d'una seduta Consigliere del 16 Giugno, viene lanciata a mio riguardo una maligna insinuazione, travisando la verità.

Sta in fatto che io non mi opposi alla lettura della relazione d'inchiesta cui fa cenno quel corrispondente, come non si opposero i Consiglieri Nani Antonio e Parigi — ma che invece trovandola inopportuna perchè non portata all'ordine del giorno, mi associi alla subordinata proposta del Consigliere Buccelli, perchè la lettura fosse fatta alla successiva seduta, facendone apposito capitolo all'ordine del giorno.

Dissi anche di più: che da quel giorno, come del resto lo era già dal 14 Giugno — la relazione in discorso fosse messa a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio nella segreteria municipale — come venne fatto.

Il pubblico poi giudicherà per chi siano *carine* le risultanze dell'inchiesta stessa.

Che queste dichiarazioni siano conformi al vero, ne farà fede il verbale della seduta.

Con ringraziamenti per l'ospitalità,  
Avv. E. Cova.

### SOCIETA' OPERAIA D'ACQUI

Egregio Sig. Direttore,

Permetta che a mezzo del pregiato giornale dalla S. V. si degnamente diretto, renda pubbliche e sentite grazie al munifico signor Belom Ottolenghi che, sempre primo quando trattasi del bene dei nostri operai, all'appello rivolto per l'ampliamento della Casa Operaia, elargì la cospicua somma di L. 300.

Nel testimoniare tutta la mia gratitudine al pregiato signore e l'imperitura riconoscenza di tutta la Società, ringrazio pure V. S. della ospitalità concessami.

Con ossequio dev.mo  
CARLO MORAGLIO  
Pres. Società Operaia.

### FRA TOCCHI E TOGHE

#### TRIBUNALE PENALE D'ACQUI

Udienza 21 luglio

**Omicidio colposo** — *Siri Maria* di anni 78 da Cimaferle (Ponzone) era stata rinviata al giudizio del Tribunale per rispondere di omicidio colposo per avere il 24 maggio u. s. procurato con mezzi manuali la fuoriuscita del secondo parto, a certa Mignone Aurelia, senza adoperare le necessarie misure di disinfezione per cui ebbe a svilupparsi la febbre puerperale che fu causa della morte della Mignone avvenuta il 9 Giugno.

Il Tribunale in seguito alla orale discussione mandava assolta la Siri, Difensore: Avv. Scuti.

×

**Furto qualificato** — *Provera Salvatore* di Mirabello era imputato di furto qualificato e continuato coll'aggravante della recidiva, per avere in Nizza Monf. il 4 maggio u. s. previo scasso con scalpello di alcune cassette di elemosine nelle chiese di S. Siro e di S. Giovanni, asportato i denari che ivi si contenevano in danno dei rispettivi parroci Don Poggio e Don Robba.

Il Tribunale lo condannava alla pena della reclusione per anni due e mesi sei ed accessori.

Difensore; Avv. Scuti.

×

**Incendio** — Coll'aggravante della recidiva specifica venne rinviato al giudizio del Tribunale certo *Ravera Giovanni* di Morbello, sotto imputazione di appiccato incendio ad una capanna uso fenile in danno di Arne Secondo.

Il Tribunale lo condannava alla reclusione per anni tre e mesi sei ed un anno di vigilanza speciale.

Difensore; Avv. Bisio.

Specialità AMARO GAMMONI Tonic Digestivo